



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 193
Stagione Sportiva 2013/2014

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n.5 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 5 stagione sportiva 2013/2014

Riunione del 10 maggio 2014

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Antonio BARATTA
Dott. Cesare DOBICI
Dott. Roberto SANTANIELLO
Avv. Guglielmo SCARLATO
Dott. Vincenzo TRAMONTANO

Rappresentanti degli Allenatori -

Sig. Angelo AGUS
Cav. Domenico CARRETTA
Sig. Mauro DALL'AGLIO
Sig. Gianfranco RICCI
Sig. Mariano SILVELLO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n. 98 bis/23	Giancarlo RIOLFO / ASD IMPERIA	ACCOLTO
2)Recl.n.101 bis/23	Angelo GALFANO / USD NOTO	ACCOLTO
3)Recl.n.102 bis/23	Roberto SCARNECCHIA / AC VOGHERA srl	ACCOLTO
4)Recl.n.130/23	Pierluigi TONIUTTO/MONTEBELLUNA Parz.	Accolto+ rinvio a Procura
5)Recl.n.179/23	Davide PELLEGRINI / asd VILLAFRANCA VR.	CESS.MAT.CONT.
6)Recl.n. 1/34	Singh JASPAL / AC VOGHERA srl	INAMMISSIBILE
7)Recl.n. 2/34	Giuseppe MORO / USD NOTO	ACCOLTO
8)Recl.n. 3/34	Osvaldo AQUINO / SSD FORTIS TRANI	ACCOLTO
9)Recl.n. 4/34	Fabrizio FAMA / NISSA FC	ACCOLTO
10)Recl.n. 5/34	Roberto CURASI' / usd ROCCA di CAPRILEONE	PARZ.ACCOLTO
11)Recl.n. 6/34	Christian MINARDI / RICCIONE CALCIO ssd rl	PARZ.ACCOLTO
12)Recl.n. 7/34	Salvatore MARRA / SSD ACIREALE Calcio 1946	ACCOLTO
13)Recl.n. 8/34	Lorenzo DI FEBO / SSD PENNE CALCIO	ACCOLTO
14)Recl.n. 9/34	Alessandro AMATO / AC CESANO MADERNO	ACCOLTO
15)Recl.n. 10/34	Gianni SIMONETTI / ASD GUARDIAGRELE	ACCOLTO
16)Recl.n. 11/34	Riccardo RISTA / USD GASSINO S.RAFFAELE	CESS.MAT.CONT.
17)Recl.n. 12/34	Roberto BATTISTA / ASD REAL SAN SALVO	ACCOLTO
18)Recl.n. 13/34	Carmine MARTORA / SSD FUSCALDO 1973	ACCOLTO
19)Recl.n. 14/34	Roberto CHIAPPARA / FC FIDENE srl ssd	ACCOLTO
20)Recl.n. 16/34	Giuliano LODINI / AC CANTU' GS S.PAOLO	CESS.MAT.CONT.
21)Recl.n. 17/34	Giovanni B.MANZARA/ssd Calcio Città BRINDISI	INAMMISSIBILE
22)Recl.n. 18/34	Giancarlo FORNACIARI / LARIANO VELLETRI	ACCOLTO
23)Recl.n. 19/34	Vincenzo D'IGNOTI / CCD Belpasso	ACCOLTO
24)Recl.n. 20/34	Luca RENNA / SSD NARDO' CALCIO	ACCOLTO.
25)Recl.n. 21/34	Giuseppe PASSARIELLO / UG MANDURIA S.	ACCOLTO.
26)Recl.n. 22/34	Salvatore ORLANDO / UPD SCICLI	ACCOLTO
27)Recl.n. 23/34	Antonio CRIVELLARO/ACD TRISSINO Valdagno	ACCOLTO
28)Recl.n. 24/34	Antonio FOGLIA MANZILLO/ C.POMIGLIANO	PARZ.ACCOLTO
29)Recl.n. 25/34	Valdo LERZA / ASD TORRESE CALCIO	ACCOLTO
30)Recl.n. 26/34	Rolando MEGNA / ASD SERRESE	RESPINTO
31)Recl.n. 28/34	Franco FIORI / SS VILLACIDRESE C. srl	PARZ.ACCOLTO
32)Recl.n. 29/34	Gian Luigi STAFFA / CIVITAVECCHIA C.	Parz.Accolto+rinvio a Procura
33)Recl.n. 30/34	Giuseppe ROMANO / ASD LICATA 1931	Parz.Accolto+rinvio a Procura
34)Recl.n. 31/34	Corrado PILLEDDU / AC SANSOVINO srl	ACCOLTO
35)Recl.n. 32/34	Luigino NEONONA / ASD VIS SEZZE SETINA	ACCOLTO
36)Recl.n. 33/34	Rocco A. COTRONEO / AC VOGHERA	ACCOLTO
37)Recl.n. 34/34	Mario GIORDANO / ac CAMOGLI AVEGNO	CESS.MAT.CONT.
38)Recl.n. 36/34	Salvatore BRUCCULERI / ASD RIBERA 1954	ACCOLTO
39)Recl.n. 37/34	Rocco STIFANI / ASD LUDO MIGGIANO	CESS.MAT.CONT.
40)Recl.n. 38/34	Grazia TRENTIN / usd Real BARDOLINO	Parz.Accolto+rinvio a Procura
41)Recl.n. 39/34	Domenico POLSELLI / SSD HERMADA	CESS.MAT.CONT.

Roma,10 maggio 2014

IL PRESIDENTE

(**Avv. Tito Lucrezio MILELLA**)

VERTENZA: all Giancarlo RIOLFO / A.S.D. IMPERIA

(98 bis/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO

Con ricorso del 20/12/2013 l'allenatore professionista Uefa "A" Giancarlo RIOLFO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. IMPERIA il pagamento di €. 7.000,00, a saldo di quanto pattuito con scrittura privata stipulato con la medesima società in data 5/05/2012, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore ha precisato che con ricorso del 7/01/2013 ha proposto ulteriore vertenza a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento delle rate scadute e non pagate dalla A.S.D. Imperia per i mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, riconoscimento ottenuto con la pubblicazione della sentenza con il Comunicato Ufficiale n. 100 del 6/11/2013, di cui ha allegato copia.

La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 7/01/2013, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha fatto pervenire.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta e visto il dispositivo emesso in data 6/11/2013, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 100 e considerato, altresì, il silenzio della convenuta che, a seguito del ricorso inviato dal ricorrente, nulla ha eccepito, ritiene il ricorso proposto dall'allenatore Giancarlo Riolfo meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Imperia di corrispondere all'allenatore Giancarlo Riolfo la somma di €. 7.000,00, relativamente alle rate scadute di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2013, a saldo delle sue spettanze, oltre ad €. 40,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 7.040,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Angelo GALFANO / U.S.D. NOTO

(101 bis/23)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 01/07/2013 l'avv. Marco Sabato, legale dell'allenatore professionista di 2^a cat. iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. che ha sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla U.S.D. Noto al pagamento di € 5.600,00 a saldo dei ratei mensili maturati dal 01/02/2013 al 30/06/2013 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo. L'accordo economico sottoscritto tra le parti il 18/07/2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. il 27/08/2012 come da richiesta della Segreteria di questo Collegio, prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 14.000,00 da pagarsi in 10 rate di € 1.400,00 con scadenza alla fine dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013. Il tecnico assunto in qualità di responsabile della 1^a squadra, per la stagione sportiva 2012 / 2013 della U.S.D. Noto partecipante al Campionato Nazionale serie D gir. I, è stato esonerato il 23/10/2012 come da lettera agli atti.

La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 11/12/2013 ha ritualmente invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Con raccomandata del 04/01/2014 l' U.S.D. Noto, a firma del vicepresidente Ing. Vincenzo Dejan, chiedeva l'inammissibilità del ricorso proposto dall'allenatore, perché nessun reclamo è stato inviato alla società né presso la sede legale C.da Zupparda a Noto, né presso l'indirizzo Via Don Milani, 4, sempre a Noto c/o il Sig. Consales Antonino, solo con la raccomandata del Collegio è venuta a conoscenza del reclamo proposto, ed in via subordinata rimette in termini il procedimento al fine di un regolare contraddittorio e diritto di difesa della stessa società. Con raccomandata del 14/01/2014 l'avv. Marco Sabato fa notare che le motivazioni addotte sono infondate e devono essere rigettate perché il ricorso del tecnico è stato regolarmente spedito presso la sede sociale della U.S.D. Noto, la quale, sebbene avesse ricevuto avviso della relativa raccomandata, non si è curata di ritirare la stessa presso il competente ufficio postale. La medesima raccomandata compiuto il termine di giacenza il 17/08/2013, veniva restituita al mittente come da copia allegata. Il tecnico ribadisce le proprie richieste e chiede che il Collegio faccia obbligo alla società al pagamento a proprio favore di € 5.600,00 per le rate mensili maturate dal 01/02/2013 a 30/06/2013 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione agli atti e visto che la società a queste ultime osservazioni nulla ha ritenuto di contro dedurre, considerato che il Collegio Arbitrale nella riunione del 22 giugno 2013 aveva accolto il ricorso del tecnico per i ratei maturati dal 30/09/2012 al 30/01/2013 come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 6 Stagione Sportiva 2012 / 2013, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla U.S.D. Noto di corrispondere all'allenatore Angelo Galfano € 5.600,00 (cinquemilaseicento / 00) per i ratei maturati nel periodo 01/02/2013 al 30/06/2013 a saldo per la stagione sportiva 2012 / 2013, oltre ad € 46,03 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.646,03 (cinquemilaseicentoquarantasei / 03) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Roberto SCARNECCHIA / A.C. VOGHERA srl

(102 bis/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 18 gennaio 2014 l'allenatore dilettante signor Roberto Scarnecchia, ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di condannare la A.C. Voghera Srl, partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2012/2013 in forza dell'accordo economico sottoscritto il 6 agosto 2012.

Il ricorso fa riferimento ad una precedente decisione del Collegio Arbitrale del 19 ottobre 2013 regolarmente pubblicata al punto 15) del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2013/2014 della Lega Nazionale Dilettanti. Con la predetta decisione il Collegio aveva parzialmente accolto il ricorso del 6 febbraio 2013, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione, ed aveva condannato la A.C. Voghera Srl al pagamento, in favore dell'allenatore, della somma di € 4.575,00 (quattromilacinquecentosettantacinque/00) corrispondenti alle rate scadute e non onorate dalla società al momento del ricorso iniziale. Al momento della presentazione del primo ricorso e della decisione non erano ancora maturate quattro rate dell'accordo oggetto adesso del presente ricorso. Con il presente ricorso infatti il signor Scarnecchia richiede il pagamento di € 3.000,00 (Tremila/00) corrispondenti alle quattro rate di €750,00 ciascuna, scadute il 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile e 31 maggio 2013 e non onorate

La Società convenuta, è stata regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. del 21 marzo 2014 restituita dalle competenti Poste per compiuta giacenza.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.C. Voghera Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Voghera di corrispondere all'allenatore signor Roberto Scarnecchia la complessiva somma di 3.015,00 (tremilaquindici/00) e più precisamente € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013 e gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 15,00 (quindici/00).

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Pierluigi TONIUTTO / CALCIO MONTEBELLUNA

(130/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 4 aprile 2013 l'allenatore dilettante signor Pierluigi Toniutto ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della squadra Giovanissimi Regionali della società Calcio Montebelluna partecipante al relativo campionato del Dipartimento Interregionale LND nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 28 maggio 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Pierluigi Toniutto un premio di tesseramento, di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) da erogare in dieci rate mensili di € 650,00 (seicentocinquanta/00) ciascuna "a partire dal settembre 2011". Il signor Toniutto precisa altresì di essere stato esonerato in data 3 novembre 2011 e di essersi messo a disposizione della società sino alla fine della stagione sportiva 2011/2012.

Con il reclamo in esame, il signor Pierluigi Toniutto chiede a questo Collegio di far obbligo alla società Calcio Montebelluna di corrispondergli l'importo di € 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) avendo la società provveduto ad onorare solo la prima rata di quanto previsto nell'accordo per un totale di € 650,00 (seicentocinquanta/00). Nel ricorso si richiedono, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 18 successivo ha comunicato che presso di loro, per quella stagione sportiva (2011//2012/), non era stato depositato alcun accordo economico.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 6 giugno 2013, ricevuta dalla società Calcio Montebelluna l'11 giugno successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Lo studio legale Maran a cui la società Calcio Montebelluna ha conferito l'incarico di rappresentarla e difenderla, con raccomandata del 19 aprile 2013, nel comunicare il cambiamento della presidenza della società, ha segnalato che non risulta, agli atti della Società Calcio Montebelluna alcuna scrittura privata con il signor Toniutto e pertanto ne richiede al tecnico stesso una copia per la necessaria verifica del documento. Con una successiva raccomandata del 12 giugno 2013, dopo aver ricevuto copia del documento, lo stesso studio legale sollecita il deposito dell'originale e nel contempo segnala che la società Calcio Montebelluna ritiene "formalmente contestata e disconosciuta" la firma apposta alla fine del presunto accordo economico

A fronte delle predette affermazioni e considerata la gravità delle stesse il Collegio ha deciso di trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Federale con lettera del 3 aprile 2014, Prot. 5603/573 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un accertamento in ordine alla regolarità della sottoscrizione dell'accordo economico del 28 maggio 2011.

Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato l'audizione dell'attuale Presidente della società Calcio Montebelluna, Sig. Brombal il quale ha dichiarato di non aver trovato, tra la documentazione consegnatagli dalla precedente gestione, alcun contratto con il sig. Pierluigi Toniutto, ma che si è trovato a gestire diversi contenziosi non avendo ricevuto, come detto, tutta la precedente documentazione della società e non essendo pertanto "in grado di quantificare tutti gli inadempimenti pendenti sul Calcio Montebelluna. Comunque pur respingendo ogni addebito il

BROMBAL, al fine di dirimere il contenzioso si rendeva disponibile al pagamento della seconda rata a favore del TONIUTTO”.

L'unica cosa che il collaboratore della Procura ha potuto inoltre accertare è che a sottoscrivere l'accordo economico in questione insieme al Toniutto era stato un certo signor Bortolotto il quale non aveva alcuna delega ne tantomeno i poteri per sottoscrivere alcunché per conto della società Calcio Montebelluna. Anche a seguito di innumerevoli tentativi tesi a rintracciare detto signor Bortolotto, tentativi effettuati anche presso un'altra società estranea alla questione che ci occupa dove il Bortolotto ha prestato la sua attività per poco tempo, quest'ultimo si è reso irreperibile per cui non è stato possibile la sua audizione.

Altro accertamento che è stato possibile realizzare è che la società Calcio Montebelluna aveva provveduto a pagare la prima rata prevista nell'accordo con un proprio assegno di € 650,00 intestato all'allenatore e da questi regolarmente incassato. Il titolo è stato emesso con il timbro della società e delle firme illeggibili ed indecifrabili.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto:

- di quanto accertato nella relazione del collaboratore della Procura Federale;
- che l'accordo economico è stato prodotto dall'allenatore;
- che detto documento è stato messo in dubbio dall'attuale presidenza della società in relazione ai poteri di rappresentanza del suo sottoscrittore;
- che, anche qualora la sottoscrizione dell'accordo economico fosse stata fatta da persona priva dei relativi poteri, la società ha implicitamente riconosciuto la validità di detto documento onorandone la prima rata con un assegno di cui non viene disconosciuta la regolarità;
- che il Presidente signor Brombal si è dichiarato disposto a pagare la seconda rata anche se esclusivamente per interrompere un contenzioso in atto;
- che nella stagione sportiva relativa al contenzioso il massimale previsto per la categoria Juniores regionale ammontava ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della società Calcio Montebelluna di corrispondere all'allenatore signor Pierluigi Toniutto la somma di € 1.885,00 (milleottocentoottantacinque/00) così determinata: quanto ad € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 35,00 (trentacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale così come richiesto da quest'ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 3 aprile 2014 trasmettendole inoltre gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda dei principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed anche per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme all'epoca vigenti.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Davide PELLEGRINI / ASD VILLAFRANCA VERONESE

(179/23)

ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Davide PELLEGRINI, in data 24 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: sig. Singh JASPAL / AC VOGHERA srl

(1/34)

ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 1° luglio 2013 il fisioterapista Singh JASPAL adiva questo Collegio, perché gli venisse riconosciuto da parte dell'A.C. VOGHERA srl, in forza di accordo economico verbale con la resistente nella qualità e con le funzioni specifiche di fisioterapista della prima squadra per la stagione sportiva 2012/13, il pagamento in proprio favore dell'importo previsto nel predetto accordo. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

Il ricorrente ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di fisioterapista. Orbene, stante la qualifica professionale, la pretesa del ricorrente non è di competenza di questo Collegio, che riguarda esclusivamente gli allenatori, che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la direzione tecnica della squadra, e le Società affiliate, in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici.

Ne consegue che l'inserimento in organico del ricorrente nella qualità e nelle funzioni di fisioterapista sottrae lo stesso alla giurisdizione esercitata da questo Collegio Arbitrale.

PQM

Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Singh JASPAL contro l'A.V. VOGHERA srl.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Giuseppe MORO / U.S.D. NOTO

(2/34)

ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS

L'allenatore di base Giuseppe Moro, iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., domiciliato in Cassano delle Murge, ricorre in data 30.06.2013 avverso la U.S.D. Noto, partecipante al Campionato Nazionale serie D - girone I nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il totale pagamento di € 3.000,00= come da scrittura privata sottoscritta con la società in data 18.07.2012. Tale scrittura prevedeva un accordo tra la U.S.D. Noto e Moro Giuseppe, quale allenatore in seconda, per il pagamento di € 3.000,00 suddivisi in tre scadenze: 30.11.2012, 28.02.2013, 30.05.2013.

L'allenatore dichiara di essere stato esonerato in data 23.10. 2012.

La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto.

La stessa ha comunicato di non avere mai ricevuto il ricorso dell'allenatore, chiedendone quindi l'inammissibilità.

L'allenatore Moro si difende, tramite il legale Avv. Marco Sabato, dimostrando la regolare spedizione della raccomandata (mai ritirata dalla U.S.D. Noto) restituita al mittente dopo la compiuta giacenza postale.

La U.S.D. Noto replica in data 19.03.2014 asserendo che l'allenatore Moro era stato richiesto come collaboratore di fiducia dal tecnico della Prima squadra. Quindi L'allenatore Moro era da considerarsi alle dipendenze del tecnico Galfano e non certo della U.S.D. Noto.

Asserisce la società che nessun rapporto è stato mai perfezionato con il signor Moro Giuseppe e che nessun contratto è stato mai sottoscritto e depositato in Lega. Precisa, inoltre, che al fine di regolarizzare la posizione ai fini federali e permettere al signor Moro Giuseppe di sedere in panchina nelle gare ufficiali, si decise di effettuare il tesseramento quale allenatore in seconda della prima squadra. In tal modo il signor Moro poteva affiancare in panchina l'amico Galfano.

L'allenatore Giuseppe Moro replica chiedendo l'inammissibilità e l'improcedibilità della memoria poiché la stessa deve considerarsi tardiva rispetto alla richiesta della Segreteria del Collegio arbitrale. Inoltre insiste nella richiesta e considera pretestuose le argomentazioni addotte.

Chiede, quindi, di ottemperare al contratto stipulato tra le parti in data 18.07.2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D.

Su richiesta della Segreteria del Collegio Arbitrale, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato il mancato deposito dell'accordo economico tra le parti.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, considerato che:

non sussiste obbligo da parte dell'allenatore in seconda del deposito del contratto;

che lo stesso risulta prodotto e non contestato dalla società, che ha regolarmente tesserato l'allenatore e successivamente esonerato per iscritto,

PQM

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Moro contro la U.S.D. Noto, accoglie il ricorso e condanna l'U.S.D. Noto al pagamento di € 3.000,00 oltre ad € 50,00 per interessi, per un totale di € 3.050,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Osvaldo AQUINO / SSD FORTIS TRANI

(3/34)

ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

Con ricorso del 27 giugno 2013, l'avvocato Cristina Zecca, legale dell'allenatore di Base Osvaldo Aquino, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito la somma di euro 3.410,00 quale compenso mancante dalle rate scadute.

Precisa che l'allenatore ha sottoscritto con la società SSD Fortis Trani, un' accordo economico regolarmente depositato presso il Comitato di competenza , dove prevedeva l'assunzione di Osvaldo Aquino a responsabile tecnico della prima squadra, compagine militante nel Campionato Nazionale Serie D, per la stagione sportiva 2012/2013. In virtù di quanto sopra la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 4.400,00 suddivisa in quattro rate uguali di euro 1.100,00 cadauna, con scadenze al 5/02/13, 5/03/13, 5/04/13 e 5/05/13. Precisa di essere stato esonerato telefonicamente il giorno 5/03/2013 e a tutt'oggi di aver percepito solamente la somma di euro 990,00. Premesso quanto sopra l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla società Fortis Trani al pagamento di euro 3.410,00 cifra mancante per le rate scadute ,oltre agli interessi di mora. In data 11 dicembre 2013 il Segretario del Collegio ha invitato la società a produrre le proprie controdeduzioni, senza ottenere nessun riscontro.

Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Aquino Osvaldo e dichiara l'obbligo alla società SSD FORTIS TRANI al pagamento della somma di euro 3.410,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad euro 40,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 3.450,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Fabrizio FAMA / NISSA F.C.

(4/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 3 luglio 2013 l'allenatore dilettante signor Fabrizio Fama, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile inizialmente dall'ottobre del 2012 della squadra Juniores partecipante al Campionato Regionale Juniores e successivamente quale allenatore responsabile della prima squadra della Nissa F.C. partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 17 ottobre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 500,00 (cinquecento/00) mensili per la conduzione della squadra Juniores e che poi in data 6 febbraio 2013 avevano stipulato un accordo integrativo del primo dove, nell'affidargli la conduzione della prima squadra, gli veniva riconosciuta un'integrazione del premio di rendimento di € 6.000,00 (seimila/00).

Con il reclamo in esame, il signor Fabrizio Fama, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Nissa F.C. di corrispondergli, non avendo ricevuto nulla di quanto concordato, l'importo di € 7.000,00 (settemila/00) e più precisamente € 1.000,00 (mille/00) per la conduzione della squadra Juniores sino al 15 dicembre 2012 ed € 6.000,00 (seimila/00) per il periodo successivo in cui aveva allenato la prima squadra.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ha invitato la Nissa F.C. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata inviata alla società è stata restituita dalle Poste per compiuta giacenza in quanto il destinatario risulta trasferito.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell'11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13 marzo successivo ha trasmesso copia del secondo contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società Nissa F.C. nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Nissa F.C. di corrispondere all'allenatore signor Fabrizio Fama la complessiva somma di € 7.100,00 (settemilacento/00) relativa quanto ad € 7.000,00 (settemila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 100,00 (cento/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA all.Roberto CURASI / USD ROCCA di CAPRILEONE

(5/34)

ARBITRO:sigg.Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

Con ricorso datato 3/7/2013 l'allenatore di base CURASI Roberto iscritto nei ruoli del settore tecnico della F.I.G.C. , assunto in qualità di allenatore cat. Giovanissimi della soc. usd Rocca di Caprileone , società partecipante al campionato di promozione, adiva questo Collegio affinché obbligasse la società in oggetto al pagamento di euro 2500,00 quale premio di tesseramento, da erogare in cinque rate di 500,00 euro con scadenze 30/09/2012;30/11/2012;30/01/2013;30/03/2013;30/05/2013 , oltre al rimborso chilometrico di euro 450,00 per un totale di euro 2950,00.

Inoltre chiede gli interessi di mora maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Dichiarò inoltre che malgrado gli inviti ripetuti al rispetto degli accordi non c'è stato nessun adempimento da parte della società.

La Segreteria del Collegio invitava la società in oggetto a contro dedurre alle richieste del Curasi ed allo stesso qualora ce ne fossero da parte della società .

In data 23/7/2013 la società usd Rocca di Caprileone rispondeva alle richieste dell'allenatore dichiarando tramite il suo presidente sig. Giacobbe Salvatore che poco di veritiero c'era nelle dichiarazioni del Curasi . Il presidente ribadiva che:

1) in data 30/12/2012 il Curasi riceveva un assegno di euro 500,00 come acconto (si allega fotocopia) non menzionato dal Curasi

2) In data 10/04/2012 il Curasi rassegna le proprie dimissioni

3) che nel premio di tesseramento era compreso anche il rimborso chilometrico.

A parere della società la somma da corrispondere all'allenatore è di euro 1166,00 compreso il rimborso chilometrico.

Il Collegio esaminati i documenti ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Curasi Roberto ed obbliga la società al pagamento di euro 1836,00 più 49,00 di interessi equitamente calcolati per un totale di euro 1885,00.

Sono da considerarsi maturate le rate dal 30/09/2012 al 30/03/2013, si esclude il pagamento della quinta rata poiché il Curasi ha presentato le dimissioni in data 10/04/2013.

L'assegno dato in acconto da parte della società di euro 500,00 non viene né smentito né contestato dall'allenatore .

Il numero degli allenamenti 12 al mese per sette mesi per un totale di 84 allenamenti che moltiplicati per 4,00 euro danno un totale di 336,00 euro quindi sommando le quattro mensilità maturate 2000,00 euro meno i 500,00 euro di acconto più il rimborso chilometrico danno la somma di euro 1836,00.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter del NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Christian MINARDI / RICCIONE CALCIO SSD a rl

(6/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 3 luglio 2013 l'avvocato dell'allenatore dilettante Christian Minardi, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di preparatore dei portieri della prima squadra della Riccione Calcio SSD a rl partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 20 dicembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 2.000,00 (duemila/00) in cinque rate da € 400,00 cadauna e più precisamente il 15 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013.

Con il reclamo in esame, il legale del signor Christian Minardi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Riccione Calcio SSD a rl di corrispondergli, non avendo ricevuto nulla di quanto concordato, l'intero importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli interessi di mora, il danno da svalutazione monetaria e le spese legali.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ha invitato la società Riccione Calcio SSD a rl a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Non avendo ricevuto a tutt'oggi la cartolina di ritorno che attesta l'avvenuta consegna della raccomandata, la Segreteria si è attivata presso il competente ufficio postale il quale ha confermato la regolare consegna della raccomandata addebitando il mancato ritorno della cartolina o ad un suo smarrimento o ad un disguido.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell'11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13 marzo successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società Riccione Calcio SSD a rl nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo previsto dal vigente Regolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza e

PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Riccione Calcio SSD a rl di corrispondere all'allenatore signor Christian Minardi la complessiva somma di € 2.030,00 (duemilatrenta/00) relativa quanto ad € 2.000,00 (duemila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 30,00 (trenta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Salvatore MARRA / SSD ACIREALE CALCIO 1946

(7/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 3 luglio 2013 l'allenatore professionista Salvatore Marra ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della

SSD Acireale Calcio 1946 partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 21 settembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 16.722,66 (sedecimilasettecentoventidue/66) in nove rate mensili di € 1.858,07 ciascuna da corrispondersi alla fine di ogni mese.

Con il reclamo in esame, il signor Marra, chiede a questo Collegio di far obbligo alla SSD Acireale Calcio 1946 di corrispondergli l'intero importo di € 16.722,66 (sedecimilasettecentoventidue/66) non avendo ricevuto alcunché dalla società. Sull'intero importo vengono richiesti gli interessi di mora ed il risanamento del danno da svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013 ha invitato la società SSD Acireale Calcio 1946 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata inviata alla società è stata restituita al mittente dalle Poste per compiuta giacenza benché dalla stessa risulti che la società in indirizzo era stata avvisata.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell'11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13 marzo successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società SSD Acireale Calcio 1946 nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della SSD Acireale Calcio 1946 di corrispondere all'allenatore signor Salvatore Marra la complessiva somma di € 17.001,37 (diciassettemilauno/37) relativa quanto ad € 16.722,66 (sedecimilasettecentoventidue/66) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 278,71 (duecentosettantotto/71) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Lorenzo DI FEBO / A.S.D. PENNE CALCIO

(8/34)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

Con ricorso del 27 giugno 2013 l'allenatore di Base Lorenzo Di Febo iscritto nei ruoli del S.T. Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di

allenatore della squadra Juniores della società A.S.D. Penne Calcio partecipante al campionato Juniores Elite nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 17 settembre 2012 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da erogare in tre ratei alle seguenti scadenze:

euro 900,00 (novecento/00) al 20/01/2013

euro 800,00 (ottocento/00) al 20/03/2013

euro 800,00 (ottocento/00) al 20/05/2013

Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Penne Calcio di corrispondergli il pagamento di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli interessi di mora e il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ha invitato la Società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale Abruzzo LND, su richiesta del 11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 14 marzo successivo, ha comunicato che il contratto è stato depositato in data 26 settembre 2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerando altresì che la Società ha rifiutato di ritirare la raccomandata inviata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale in data 12 dicembre 2013, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Penne Calcio, di corrispondere all'allenatore Lorenzo Di Febo la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a euro 50,00 (cinquanta/00).

L'importo complessivo di euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/00), verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegio art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all Alessandro AMATO/AC CESANO Maderno
(9/34)

ARBITRI: sigg. Antonio BARATTA e Angelo AGUS

Con ricorso spedito il 2.07.13 l'allenatore di Base Uefa B Alessandro Amato, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.C. Cesano Maderno il pagamento della somma complessiva di € 1.500,00 quale residuo del premio di tesseramento come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti per la stagione calcistica 2012/13, e da corrispondersi in unica soluzione, per € 4.500,00.

Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda precisando che era stato destinatario di licenziamento nel corso del campionato e che successivamente allo stesso, come del resto dimostrato in via istruttoria, aveva attivato la procedura di autotutela come prevista per gli allenatori. La Società convenuta, seppur formalmente invitata a replicare all'avverso ricorso

dalla Segreteria del Collegio, nulla controdeduceva mentre, altresì perveniva in atti conferma da parte del competente C.R., sollecitato a tal fine sempre dalla Segreteria del Collegio, dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa al saldo del premio di tesseramento per € 1.500,00 come richiesti dal ricorrente, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante.

Nulla è dovuto però per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Alessandro Amato e l'A.C. Cesano Maderno, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi nella misura dell'1,00 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Gianni SIMONETTI / ASD GUARDIAGRELE
(10/34)

ARBITRI: sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO

L'allenatore di base Gianni Simonetti adiva, con ricorso datato 4/7/2013, il Collegio Arbitrale LND rivendicando dall'ASD Guardiagrele il pagamento di residui Euro 2750 oltre ad oneri accessori. Cio' in base ad un accordo economico, datato 31/8/2012, regolarmente depositato, secondo cui egli avrebbe dovuto allenare la prima squadra dell'ASD Guardiagrele, partecipante al campionato d'Eccellenza Abruzzese nella stagione sportiva 2012/2013. L'allenatore, in base a tale accordo, avrebbe dovuto ricevere un premio di tesseramento di Euro 5500, da pagarsi in quattro rate. Il tecnico sosteneva di avere ricevuto solo euro 2750 e di avere sollecitato invano il pagamento del saldo. Sottolineava, inoltre, di avere portato a termine il campionato. La società controdeduceva, sostenendo di avere versato a Simonetti euro 3000 e di avere sospeso i pagamenti quando egli avrebbe deciso di "mettersi da parte nel continuare la gestione tecnica". Il tecnico replicava, asserendo e documentando come egli fosse stato esonerato in data 13/11/2012 e di avere comunicato di rimanere a disposizione della società fino al termine della stagione. Tanto il telegramma di esonero del 13/11/12, quanto il telegramma di risposta del tecnico del 15/11/12 sono stati allegati alla replica di Simonetti. Non solo. Il tecnico sottolineava come la società lo avesse richiamato a condurre la squadra in data 29/1/2013 e ciò sino al termine della stagione. Evocava a suffragio di tale affermazione i filmati rinvenibili sul sito della FIGC dell'Abruzzo, di cui precisava analiticamente la denominazione. A tale ultima replica nulla ha controdedotto la società. Alla luce di quanto argomentato e prodotto documentalmente deve ritenersi fondata la richiesta dell'allenatore. Questi asserisce di avere ricevuto con assegni l'importo di euro 2750. La società sostiene di avere versato l'importo di euro 3000, ma non offre documentazione idonea ad avvalorare l'asserto secondo cui avrebbe corrisposto 250 euro in più rispetto a quanto sostenuto dall'allenatore.

Quanto alla tesi secondo cui l'allenatore si sarebbe *messo da parte*, evitando di continuare a svolgere la propria attività, si deve replicare sottolineando come vi sia stato il telegramma di esonero, il conseguente telegramma del tecnico con cui egli rimane a disposizione della società e la

successiva riattribuzione a Simonetti della propria posizione , arguibile dai filmati a cui la replica scritta rimanda e che non trovano confutazione nelle deduzioni della società.

PQM

Premesso tutto cio' si accoglie il ricorso dell' allenatore Gianni Simonetti e si obbliga l'ASD Guardiagrele a corrispondergli l' importo complessivo di euro 2850 , di cui euro 2750 come sorte capitale ed euro 100 come oneri accessori , forfettariamente calcolati.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Riccardo RISTA / U.S.D. GASSINO SAN RAFFAELE

(11/34)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Riccardo RISTA,in data 8 luglio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'U.S.D. GASSINO SAN RAFFAELE di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

PQM

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Roberto BATTISTA / ASD REAL SAN SALVO

(12/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 9 luglio 2013 l'allenatore dilettante Roberto Battista ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della ASD Real San Salvo partecipante al campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1° settembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00

(cinquemila/00) in tre rate e più precisamente due da € 2.000,00 (duemila/00) scadenti il 31 ottobre ed il 31 dicembre 2012 ed una da € 1.000,00 con scadenza 31 marzo 2013.

Con il reclamo in esame, il signor Battista, chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD Real San Salvo di corrispondergli l'intero importo di € 5.000,00 (cinquemila) non avendo ricevuto nulla dalla società Sull'intero importo vengono richiesti gli interessi di mora ed il risanamento del danno da svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ricevuta dalla società il 17 dicembre successivo, ha invitato la società ASD Real San Salvo a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell'11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 14 marzo successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la società ASD Real San Salvo nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD Real San Salvo di corrispondere all'allenatore signor Roberto Battista la complessiva somma di € 5.075,00 (cinquemilasettantacinque/00) relativa quanto ad € 5.000,00 (cinquemila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 75,00 (settantacinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Carmine MARTORA / S.S.D. FUSCALDO 1973

(13/34)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI

L'allenatore dilettante Carmine Martora, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 12.07.2013 avverso la S.S.D. Fuscaldo 1973 (CS), partecipante al Campionato Promozione della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 3.000,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di aver ricevuto acconti per un importo di € 2.000,00.

Il Comitato Regionale della Calabria della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti ed ha comunicato che la Società risulta aver cessato tutte le attività a far tempo dal 31 agosto 2013.

Tale contratto è stato depositato in data 27 ottobre 2012 e reca la durata dal 30.09.2012 al 30.04.2013. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in otto rate mensili eguali pari ad € 625,00; il compenso globale annuo era previsto per un importo complessivo di € 5.000,00.

L'Associazione Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Carmine Martora la S.S.D. Fuscaldo 1973 nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Martora contro la Società Sportiva, accoglie integralmente la stessa.

Fa obbligo alla S.S.D. Fuscaldo 1973 di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013.

Sull'importo di € 3.000,00 vengono equitativamente calcolati € 85,00 per accessori.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 3.085,00.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Roberto CHIAPPARA / FC FIDENE srl. SSD

(14/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 15/07/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Roberto CHIAPPARA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della F.C. Fidene srl S.S.D. il pagamento della somma di € 10.000,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per l'attività di allenatore della prima squadra della sopracitata società.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 22/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la F.C. Fidene srl S.S.D., partecipante al campionato di Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 10.000,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauno con scadenza al giorno 20 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato depositato con raccomandata del 24/08/2012.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'11/12/2013, ha invitato la F.C. Fidene srl S.S.D. alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale

comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta nulla ha contro dedotto anche in considerazione che ha cessato tutte le attività, così come si evince dal carteggio allegato in atti a seguito di interrogazione effettuata dalla Segretaria di questo Collegio Arbitrale agli archivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il Collegio Arbitrale preso atto della documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Roberto Chiappara è meritevole di accoglimento.

All'allenatore Roberto Chiappara spettano € 10.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 122,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 10.122,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della F.C. Fidene srl S.S.D. di corrispondere all'allenatore Roberto Chiappara la somma di €. 10.000,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 122,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 10.122,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Giuliano LODINI / AC CANTU' GS SAN PAOLO

(16/34)

ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Mauro DALL'AGLIO

L'allenatore dilettante Giuliano LODINI, in data 23 luglio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'A.C. CANTU' G.S. SAN PAOLO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: sig. Giovanni Battista MANZARI / SSD CALCIO CITTA' di BRINDISI

(17/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

Con ricorso del 22 luglio 2013 il direttore sportivo Giovanni Battista MANZARI adiva questo Collegio,perche gli venisse riconosciuto da parte della SSD CALCIO CITTA' di BRINDISI a rl ,in forza di accordo economico sottoscritto con la resistente nella qualità e con le funzioni specifiche di direttore sportivo della società per la stagione sportiva 2012/13,il pagamento in proprio favore dell'importo previsto nel predetto accordo economico.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

Il ricorrente ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di direttore sportivo.Orbene tale qualifica professionale rende estraneo il ricorrente alla competenza di questo Collegio,prevista esclusivamente per gli allenatore,che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la direzione tecnica della squadra,e le Società affiliate,in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici.

Ne consegue che l'inserimento in organico del MANZARI nella qualità e nelle funzioni di direttore sportivo sottrae lo stesso alla competenza esercitata da questo Collegio Arbitrale.

PQM

Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Giovanni Battista MANZARI contro la A.S.D. CALCIO CITTA' di BRINDISI a rl.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Gianfranco FORNACIARI / A.S.D. LARIANO VELLETRI

(18/34)

ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Mauro DALL'AGLIO

L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Gianfranco Fornaciari, ha prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la A.S.D. Lariano Velletri, partecipante al campionato di Eccellenza per la stagione 2012/2013.

Con ricorso prodotto in data 23 luglio 2013 l'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 6.750,00.

Con scrittura privata redatta in data 22.09.2012, regolarmente depositata, ha pattuito un compenso annuo di € 7.500,00 da pagarsi in dieci rate mensili a decorrere dal 10.09.2012 al 10.06.2013.

Lo stesso dichiara di aver percepito la somma di € 750,00.

L'allenatore dichiara di essere stato esonerato in data 23.10.2012.

La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha contro dedotto.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore Sig. Gianfranco Fornaciari la A.S.D. Lariano Velletri nulla ha ritenuto di contro dedurre; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Lariano Velletri di corrispondere il residuo di quanto pattuito nel contratto regolarmente depositato.

Fa obbligo al A.S.D. Lariano Velletri di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 6.750,00 a titolo di compenso residuo della stagione sportiva 2012/2013.

Sull'importo di € 6.750,00 vengono equitativamente calcolati € 100,00 per interessi.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 6.850,00.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Vincenzo D'IGNOTI / C.C.D. BELPASSO

(19/34)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI

L'allenatore di base Vincenzo D'Ignoti, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 19.07.2013 avverso il C.C.D. Belpasso (CT), partecipante al Campionato Promozione della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 2.400,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di aver ricevuto acconti per un importo di € 3.450,00.

Il Comitato Regionale della Sicilia della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto è stato depositato in data 23 agosto 2012 e reca la durata dal 30.09.2012 al 31.05.2013. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in nove rate mensili eguali pari ad € 650,00; il compenso globale annuo era previsto per un importo complessivo di € 5.850,00.

Il Club Calcio Belpasso, ritualmente invitato dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Vincenzo D'Ignoti il C.C.D. Belpasso nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore D'Ignoti contro il C.C.D. Belpasso, accoglie integralmente la stessa.

Fa obbligo al C.C.D. Belpasso di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 2.400,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013.

Sull'importo di € 2.400,00 vengono equitativamente calcolati € 60,00 per accessori.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 2.460,00.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Luca RENNA / SSD NARDO' CALCIO

(20/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 24 luglio 2013 l'avvocato dell'allenatore dilettante Luca Renna, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della SSD Nardò Calcio partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 13 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 10.000,00 (diecimila/00) in dieci rate mensili da € 1.000,00 cadauna "con scadenza rispettivamente dal 30.08.2012 al 30.05.2013". Nel ricorso viene precisato che in data 5 marzo 2013 l'allenatore si era dimesso dall'incarico di responsabile della prima squadra.

Con il reclamo in esame, il legale del signor Luca Renna, chiede a questo Collegio di far obbligo alla SSD Nardò Calcio di corrispondere al suo cliente, avendo ricevuto esclusivamente l'importo di € 3.000,00 (tremila) corrispondenti ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2012, l'importo di € 4.166,66 (quattromilacentosessantasei,66) così determinato € 4.000,00 (quattromila/00) a fronte dei mesi di novembre e dicembre 2012 e gennaio e febbraio 2013. I centosessantasei euro corrisponderebbero al valore dei cinque giorni di marzo prima delle dimissioni. Sull'intero importo vengono richiesti gli interessi di mora.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ha invitato la società SSD Nardò Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata inviata alla società è stata restituita al mittente dalle Poste per compiuta giacenza.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell'11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13 marzo successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società SSD Nardò Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende

esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della SSD Nardò Calcio di corrispondere all'allenatore signor Luca Renna la complessiva somma di € 4.226,66, relativa quanto ad € 4.166,00 al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 60,00 (sessanta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA :all.Giuseppe PASSARIELLO / UG MANDURIA
(21/34)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 18.07.13 l'allenatore di Base Passariello Giuseppe, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.G. Manduria Sport, il pagamento della somma complessiva di € 4.900,00 quale residuo del premio di tesseramento come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti per la stagione calcistica 2012/13 e da corrispondersi in distinte otto rate dal mese di Settembre 2013 nonché l'ulteriore somma di € 2.668,54 a titolo di rimborso spese per indennità chilometrica come previsto sempre nel citato accordo.

Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda precisando che era stato destinatario di due licenziamenti nel corso del campionato e che, successivamente ad entrambi, come del resto ha dimostrato in via istruttoria, aveva attivato la procedura di autotutela come prevista per gli allenatori mentre la Società convenuta, seppur formalmente invitata a replicare all'avverso ricorso dalla Segreteria del Collegio, nulla controdeduceva, mentre altresì perveniva in atti da parte del competente C.R., sollecitato a tal fine sempre dalla Segreteria del Collegio, copia dell'accordo economico.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa tanto al saldo del premio di tesseramento per € 4.900,00 che degli ulteriori € 2.668,54 per indennità chilometrica maturata nell'effettivo periodo di servizio, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla è dovuto però per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'Allenatore Giuseppe Passariello e la U.G. Manduria Sport, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma complessiva di € 7.568,00 oltre interessi nella misura dell'1,00 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Salvatore ORLANDO / U.P.D. SCICLI

(22/34)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Salvatore Orlando, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 25.07.2013 avverso la U.P.D. Scicli (RG), partecipante al Campionato Promozione della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il totale pagamento di € 5.000,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale della Sicilia della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto è stato depositato in data 12 settembre 2012 e reca la durata dal 01.09.2012 al 30.06.2013. Figura un premio di tesseramento quale compenso globale annuo previsto per un importo complessivo di € 5.000,00.

La Unione Polisportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Salvatore Orlando la U.P.D. Scicli nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Orlando contro la U.P.D. Scicli, accoglie integralmente la stessa.

Fa obbligo alla U.P.D. Scicli di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 5.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013.

Sull'importo di € 5.000,00 vengono equitativamente calcolati € 175,00 per accessori.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 5.175,00.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Antonio CRIVELLARO / ACD TRISSINO VALDAGNO

(23/34)

ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

L'allenatore di base Antonio Crivellaro, regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C. assunto in qualità di allenatore in seconda della I squadra della società asd Trissino V. categoria serie D per la stagione 2012/2013, adiva questo Collegio affinché obbligasse la società in oggetto al pagamento del saldo del premio di tesseramento quantificato in euro 7500,00 stipulato in data 09/08/2012 non depositato, perché non dovuto essendo allenatore in seconda. Nella fattispecie l'allenatore dichiara di aver ricevuto euro 4500,00 come compenso e che in data 06/03/2013 il segretario sig. Schievo Andrea del Trissino Valdagno comunicava allo stesso che per motivi societari la stessa non poteva più onorare il restante dell'accordo economico mancante quantificato in euro 3000,00. Chiede inoltre gli interessi legali equitativamente calcolati. In data 26/07/2013 la Segreteria del Collegio Arbitrale invitava acd Trissino Valdagno a fornire le proprie controdeduzioni alle richieste dell'allenatore ed allo stesso le proprie qualora ce ne fossero .

Nulla è pervenuto in merito alle richieste della Segreteria:

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti e considerando che la società nulla ha controdedotto , ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Crivellaro Antonio ed obbliga la società Acd Trissino Valdagno a corrispondere all'allenatore Crivellaro la somma di euro 3000,00 più euro 6,00 come interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 3006,00 oltre gli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS

VERTENZA: all. Antonio FOGLIA MANZILLO / A.S.D. CALCIO POMIGLIANO

(24/34)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Guglielmo SCARLATO

Con ricorso del 27/07/2013 l'avv. Cristina Zecca, legale dell'allenatore di base UEFA-B Antonio Foglia Manzillo (che ha regolarmente sottoscritto il ricorso), assunto in qualità di tecnico della 1^ squadra della A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, partecipante al Campionato di serie D per la stagione sportiva 2012 / 2013, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla stessa Società, al pagamento di € 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 3.282,00 per rimborso spese debitamente documentate, per un totale di € 10.782,00 oltre agli interessi di mora. L'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 06/11/2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. il 14/11/2012, come da richiesta della Segreteria di questo Collegio

prevedeva al punto 2/A un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagare in un'unica soluzione entro il termine della Stagione Sportiva 2012 / 2013, per tre allenamenti settimanali; ed al punto 2/B un rimborso spese relativo all'importo dell'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina. Il tecnico ha comunicato e documentato di essere stato esonerato il 22/01/2013 per assenza ingiustificata alla partita del 20/01/2013 MATERA – POMIGLIANO e con telegramma inviato alla Società il 25/01/2013 di rendersi disponibile a riprendere la guida tecnica della 1^a squadra, contestando la motivazione dell'esonero, in quanto lo stesso aveva giustificato la sua assenza alla gara MATERA – POMIGLIANO DEL 20/01/2013 con un certificato medico agli atti.

La Società rappresentata e difesa dall'Avv. Eduardo Riccio, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio ad inviare eventualmente le proprie controdeduzioni, lo faceva il 23/12/2013 tramite PEC, osservando in via preliminare che l'esonero del tecnico è avvenuto per una motivazione adeguata e fondata su una assenza ingiustificata in una delicata gara di Campionato che ha determinato il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, inoltre fa notare il mancato rispetto delle regole da parte dell'allenatore per aver preso accordi con altra Società del Campionato di serie D durante la stessa stagione 2012 / 2013. Il difensore della Società fa presente che la richiesta del ricorrente di € 10.782,00 è infondata e sottolinea che la A.S.D. CALCIO POMIGLIANO e la POMILIAENERGIA in qualità di sponsor della stessa hanno versato al Sig. Foglia Manzillo la somma complessiva di € 10.500,00 come da copia degli assegni agli atti, e che l'importo del rimborso spese appare assolutamente "gonfiato" e chiede il rigetto del ricorso.

Con raccomandata A.R. del 31/12/2013 l'avvocato difensore dell'allenatore precisa che le controdeduzioni proposte dalla controparte appaiono inammissibili, in quanto presentate oltre i termini (8 giorni), che le stesse sono state inviate a mezzo PEC e non con raccomandata A.R. e non sono sottoscritte dal Presidente P.T. della A.S.D. CALCIO POMIGLIANO.

Il legale fa notare che l'allenatore è stato esonerato nonostante avesse giustificato la sua assenza alla partita del 20/01/2013 con un certificato di malattia come da copia allegata, che l'accordo per la stagione successiva 2013 / 2014 del suo assistito con altra Società è del 03/06/2013 a Campionato ampiamente terminato. In merito ai pagamenti effettuati l'avvocato del tecnico osserva che le copie degli assegni prodotte a dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto sono completamente estranee al rapporto intrattenuto tra le parti, e gli assegni non sono sottoscritti dal legale rappresentante della A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, nè è presente sugli stessi il timbro della Società. Il legale dell'allenatore precisa, infine, che le schede contabili presentate dalla controparte non dimostrano i pagamenti in favore del suo assistito, sono solo un documento interno della Società e non un estratto conto bancario e pertanto ribadisce le richieste del pagamento a favore dell'allenatore di € 10.782,00.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti, considerato che la Società non ha prodotto prove certe, ricevute, estratti conto, ecc. dell'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti e che nulla ha contro dedotto alle osservazioni inviate dal ricorrente tramite il suo avvocato con raccomandata A.R. del 31/12/2013, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto all'allenatore vanno riconosciuti € 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento ed € 908,16 quali rimborso spese per quattro viaggi settimanali dalla residenza del tecnico (Napoli) al campo di gioco della Società (Pomigliano d'Arco).

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. CALCIO POMIGLIANO di corrispondere all'allenatore Sig. Antonio Foglia Manzillo la somma di € 8.566,64 (OTTOMILACINQUECENTOESSANTASEI / 64) così determinata: € 7.500,00 (SETTEMILACINQUECENTO / 00) a saldo del premio di tesseramento per la Stagione Sportiva 2012 / 2013, € 908,16 (NOVECENOTTO / 16) per le spese di indennità chilometrica ed € 158,48 (CENTOCINQUANTOTTO / 48) per interessi equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Valdo LERZA / A.S.D. TORRESE CALCIO

(25/34)

ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Gianfranco RICCI

L'allenatore di base Valdo Lerza, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., domiciliato in Popoli, ricorre in data 18.07.2013 avverso la A.S.D. Torrese Calcio, partecipante al Campionato di Promozione Abruzzese - girone B nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il pagamento di € 4.285,00 quale residuo dell'importo pattuito, come da scrittura privata sottoscritta con la società in data 21.08.2012.

Tale scrittura prevedeva un pagamento di € 7.000,00 suddivisi in nove mesi a partire dal 15.09.2012 al mese di maggio 2013 – otto rate da € 770,00 con scadenza al 15 di ogni mese a decorrere dal 15.09.2012 e l'ultima di € 840,00 al 15.05.2013.

L'allenatore dichiara di aver ricevuto un compenso di € 2.715,00 e di essere stato esonerato in data 23.10. 2012. Lo stesso, dopo l'esonero, ha comunicato di essere a disposizione della società fino al termine della stagione 2012/2013.

L'allenatore Lerza ha richiesto, inoltre, una ulteriore cifra di € 804,00 quale rimborso spese sostenute nel corso dell'incarico ricevuto.

La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito del 23.08.2012 dell'accordo economico tra le parti riportante l'importo di € 7.000,00.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato che nei confronti dell'allenatore Lerza Valdo la A.S.D. Torrese Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre,

PQM

il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Lerza contro la A.S.D. Torrese, accoglie la medesima.

Fa obbligo alla A.S.D. Torrese Calcio di liquidare in favore del ricorrente la somma residua di € 4.285,00 a titolo di residuo compenso della stagione sportiva 2012/2013 come emerge dal contratto regolarmente depositato. Sull'importo di € 4.285,00 vengono equitativamente calcolati € 65,00 per interessi. L'importo complessivo dovuto è pari ad € 4.350,00 oltre ad € 804,00 per spese sostenute e quantificate nel ricorso e non contestate dalla società, per un totale di € 5.154,00.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Rolando MEGNA / A.S.D. SERRESE

(26/34)

ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Guglielmo SCARLATO

Con ricorso datato 30/07/2013 l'allenatore dilettante MEGNA Rolando iscritto nei ruoli del settore tecnico della F.I.G.C. assunto in qualità di allenatore della I[^] squadra della società asd Serrese partecipante al campionato di I[^] Cat. Calabria adiva questo Collegio Arbitrale affinché obbligasse la società in oggetto al rispetto degli accordi economici stipulati con scrittura con il legale rappresentante della società che si impegnava a corrispondere un premio di tesseramento di euro 8000,00 per la stagione 2012/2013 ed euro 500,00 a saldo della stagione 2011/2012.

Ad oggi dichiara di aver ricevuto la somma di euro 4750,00.

Premesso ciò ad oggi con il presente reclamo lo scrivente lamenta il mancato pagamento del saldo del premio di tesseramento quantificato in euro 3925,00 più gli interessi maturati.

Con raccomandata datata 1/08/2013 il Segretario del Collegio Arbitrale chiedeva alla società in oggetto le proprie controdeduzioni alle richieste del Megna ed allo stesso qualora ce ne fossero da parte della società entro otto giorni dal ricevimento.

In data 08/08/2013 la società asd Serrese rispondeva alle richieste dell'allenatore Megna dichiarando:

1)che il Megna era stato regolarmente retribuito sia per la stagione 2011/2012 e sia per la stagione 2012/2013 in base agli accordi tra le parti, accordi non presentati al Collegio;

2)L'importo richiesto dal sig.Megna(8000,00) supera il limite della categoria(5000,00) e che la società non avrebbe mai potuto assolvere tale onere;

3)lo scrivente nel nome del legale rappresentante della società non ha mai sottoscritto nessun accordo privato nè per la stagione 2011/2012 nè per la stagione 2012/2013 anche perché non vi è nessun obbligo per le società di I[^]-II[^]-III[^] categoria di avvalersi di un tecnico e sottoscrivere un accordo economico;

4) Lo stampato del contratto presentato non è conforme al modello dell'accordo tipo tra allenatori dilettanti e società.

PQM

Il Collegio decide di rigettare il ricorso,perché il ricorrente non ha fornito la necessaria prova del rapporto contrattuale e non v'è deposito rituale dell'accordo tra le parti.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all.Franco FIORI / VILLACIDRESE CALCIO srl

(28 /34)

ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Guglielmo SCARLATO

Con ricorso del 30 luglio 2013, in un primo momento dichiarato improcedibile in quanto mancante della firma del ricorrente, successivamente sanato e ripresentato con la firma richiesta, l'allenatore dilettante Franco Fiori adiva questo Collegio affinché gli fosse riconosciuta di euro 3.350,00 a saldo delle rate scadute per la stagione sportiva 2012/13. Dichiarò di aver sottoscritto con la Villacidrese calcio un accordo economico, dove prevedeva all'assunzione della responsabilità tecnica della prima squadra, compagine militante in terza categoria del comitato Sardegna, un compenso annuo di euro 5.000,00. Tale cifra suddivisa in 5 rate con scadenze: 26/10/12, 26/11/2012, 23/12/2012, 26/01/2013 e 26/02/2013.

Comunicava di aver ricevuto ad oggi dalla società solamente 1650,00 euro, in due assegni uno da euro 950,00 del Monte Paschi di Siena e l'altro di euro 700,00 dal Banco di Sardegna, fornendo le dovute ricevute bancarie. Premesso quanto sopra il ricorrente lamenta il mancato pagamento della somma di euro 3350,00, e chiede a questo Collegio di far obbligo alla Villacidrese calcio al pagamento di quanto pattuito, oltre agli interessi di mora.

Con raccomandata in data 7 gennaio il segretario del Collegio ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni, ottenendo nessun riscontro.

Esaminati gli atti a disposizione e considerando che i nuovi massimali stabiliti dagli accordi federali, per la terza categoria sono di euro 2000,00, il Collegio Arbitrale dichiara il ricorso parzialmente accolto.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Franco Fiori e fa obbligo alla società Villacidrese al pagamento di euro 350,00 oltre a 20 euro quali interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 370,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Gianluigi STAFFA / ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

(29/34)

ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO

L'allenatore dilettante Gian Luigi Staffa adiva una prima volta con ricorso datato 30 luglio 2013 il Collegio Arbitrale LND, lamentando l'inadempimento di un accordo economico stipulato con la società ASD Civitavecchia Calcio 1920. In base all'accordo in parola, l'allenatore avrebbe dovuto ricevere come premio di tesseramento annuale l'importo di euro 15000, da spalmare in 7 rate di euro 2500 ciascuna. Esse avrebbero dovuto essere erogate ogni mese a partire da dicembre 2012 fino a giugno 2013. Ciò come corrispettivo per l'esercizio della funzione di allenatore della prima squadra, partecipante al campionato di serie D nella stagione sportiva 2012-2013. L'allenatore precisava di essere stato esonerato con comunicazione verbale datata 2-1-2013 e allegava al primo dei due ricorsi succedutisi nel tempo una propria lettera asseritamente datata 2-1-2013 e inviata con racc. AR, ma senza prove specifiche in tal senso, con cui affermava di restare a disposizione della società sino al termine della stagione. Il primo ricorso era, però, privo di sottoscrizione. Ciò ne decretava la improcedibilità. Il tecnico reiterava il ricorso, in data 13-12-2013, lasciandone inalterato il contenuto. L'accordo economico recava la data del 24-11-2012, ma risultava depositato il 29-1-2013. La società, dopo la reiterazione del ricorso, contro deduceva sostenendo di avere subito una modifica degli assetti societari una prima volta nel dicembre 2012 ed una seconda nel luglio 2013. La nuova gestione aveva acquisito tutti gli accordi depositati per verificare la compatibilità delle firme con la effettiva titolarità del potere esercitato con la sottoscrizione. Ne conseguiva una trasmissione degli atti ritenuti a firma apocriфа alla Procura

Federale. Quanto al caso specifico , la società si doleva della mancata ricezione della Racc. AR contenente il ricorso dell' allenatore. Lamentava , inoltre, la tardività del deposito dell' accordo economico , che non sarebbe stato depositato entro i 20 giorni dalla sua sottoscrizione , ma oltre due mesi dopo. Sottolineava che al momento del deposito il sig. Scollo Francesco , che aveva firmato l' accordo per conto della società , non aveva piu' alcun ruolo nell' assetto societario. L' allenatore controreplicava , producendo prova della compiuta giacenza delle proprie raccomandate inviate alla ASD Civitavecchia e mai ritirate. Le raccomandate in oggetto avrebbero contenuto il ricorso in esame regolarmente firmato. Sottolineava , inoltre, che il sig. Francesco Scollo era regolarmente preposto alle sottoscrizioni al momento della firma dell' accordo, accordo che, oltre tutto , recava il timbro della società'. Nessuna ulteriore replica e' pervenuta dalla società'. Va , inoltre, sottolineato come entrambi i soggetti della controversia abbiano indicato un arbitro di parte e come si siano dichiarati disponibili a rendere ulteriori chiarimenti, con la società che ha chiesto di partecipare al "dibattimento" con un proprio legale di fiducia. Alla luce delle premesse sviluppate , deve accogliersi parzialmente il ricorso del tecnico. Il ricorso del tecnico, infatti, risulta trasmesso alla società attraverso raccomandate il cui effetto formale deve dirsi raggiunto in base alla compiuta giacenza. L' accordo economico di cui si asserisce l' inadempimento e' sussistente e depositato. La società non disconosce l' esonero verbale , né smentisce la dichiarazione scritta del tecnico con cui questi si mette a disposizione della compagine. Il deposito dell' accordo oltre i 20 giorni dalla sua sottoscrizione non ne inficia il valore , posto che il cambio negli assetti societari è avvenuto comunque dopo la data apposta in calce alla scrittura depositata , scrittura che reca , tra l' altro , il timbro della società stessa. Insomma, la società' si duole di un profilo formale ,ma non arriva a sostenere che l' accordo non vi sia mai stato e che il documento prodotto e depositato sia solo il frutto di un espediente escogitato da Staffa e condiviso da Francesco Scollo per dare all' allenatore una base su cui fondare una pretesa creditoria del tutto insussistente. Tuttavia, il profilo formale da cui si vorrebbe desumere l' assoluta inefficacia dell' accordo economico in oggetto non basta per determinare le conseguenze paventate dalla società. Il ritardo nel deposito rispetto ai venti giorni rivendicati dalla società non comporta come effetto la totale inefficacia dell' accordo . Ciò neppure nell' eventualità , qui sottolineata, di un cambio di assetto societario, che abbia tolto legittimazione alla firma a colui che ha sottoscritto l' accordo prima del suo deposito , ma dopo la sottoscrizione per conto della compagine. D' altra parte, poiché la società non ritiene apocrifa la firma in questione , non si rende necessario sospendere ogni giudizio in attesa dell' esito di una eventuale indagine della Procura Federale. Inoltre, la società non afferma alcunché in ordine a teoriche inadempienze dell' allenatore, né afferma che vi siano stati pagamenti dell' intero o di qualche rata. Ne consegue l' accoglimento parziale del ricorso del tecnico , a cui vanno riconosciuti euro 10000, come premio di tesseramento, corrispondente al massimale previsto per la stagione e per la categoria, oltre ad euro 200, come oneri accessori equitativamente calcolati, per un totale di euro 10200. Non avendo formulato una richiesta specifica che individui la somma da liquidare a titolo di rimborso delle spese di trasporto e non avendo *a fortiori* documentato alcunché in proposito, si rigetta questa parte della domanda del tecnico.

PQM

Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso del tecnico, si obbliga la società a corrispondergli la somma di euro 10200.

Stante il superamento del limite economico di categoria, si rimettono gli atti di questa vertenza alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto di termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Giuseppe ROMANO / A.S.D. LICATA 1931

(30/34)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO

L'allenatore di Base Giuseppe Romano tramite il suo legale, in data 01/08/2013 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento dalla società A.S.D. Licata 1931 della cifra a lui dovuta stabilita sul contratto stipulato con la medesima in data 18/10/2012 e depositato il 25/10/2012.

In tale accordo la Società nell'assumere il sig. Romano quale allenatore responsabile della prima squadra partecipante al campionato di Interregionale della LND, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento pari a euro 13.000,00 (tredicimila/00) ripartito in sei ratei di euro 2.166,66 (duemilacentosessantasei/66) da pagarsi mensilmente dal 30/11/2012 al 30/04/2013.

Di tale importo, il tecnico dichiara di non aver percepito euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

In data 11 dicembre 2013 la Segreteria del Collegio Arbitrale, invitava la A.S.D. Licata 1931 a fornire copia dell'effettuato invio delle controdeduzioni all'allenatore sig. Romano senza ricevere risposta in merito, in quanto la raccomandata inviata non è stata ritirata.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 11/03/2014 inviata dal Collegio Arbitrale, trasmette copia del contratto regolarmente depositato in data 25/10/2012.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti, considerando altresì che la Società non ha dimostrato, come richiesto, l'invio della propria opposizione nei termini stabiliti dalla procedura alla controparte, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

Infatti la richiesta può essere parzialmente accolta in quanto le parti nell'accordo hanno superato il massimale consentito per la categoria in questione che è di euro 10.000,00 (diecimila/00)

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Licata 1931 a corrispondere all'allenatore Giuseppe Romano, la somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a saldo del premio tesseramento, più euro 70,00 (settanta/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale complessivo di euro 3.570,00 (tremilacinquecentosettanta/00), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Il Collegio decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per avere le parti in causa stabilito nell'accordo tipo un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalle norme federali. Nulla e dovuto per l'invocata rivalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Corrado PILLEDDU / A.C. SANSOVINO srl

(31/34)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mauro DALL'AGLIO

L'allenatore dilettante Corrado Pilleddu, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 16.07.2013 avverso la A.C. Sansovino s.r.l. (AR), partecipante al Campionato Eccellenza della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 5.700,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale della Toscana della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto è stato depositato in data 12 novembre 2012 e reca la durata dal 06.12.2012 al 30.06.2013. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in cinque rate eguali pari ad € 1.500,00; il compenso globale annuo era previsto per un importo complessivo di € 7.500,00.

La Associazione Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Corrado Pilleddu la A.C. Sansovino s.r.l. nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Pilleddu contro l'A.S. Sansovino srl, accoglie integralmente la stessa.

Fa obbligo alla A.C. Sansovino s.r.l. di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 5.700,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013.

Sull'importo di € 5.700,00 vengono equitativamente calcolati € 140,00 per accessori.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 5.840,00.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Luigino NEONONA / VIS SEZZE SETINA

(32/34)

ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS

L'allenatore di base Luigino Neonona, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., domiciliato in Sezze, ricorre in data 06.08.2013 avverso la VIS Sezze Setina, partecipante al Campionato di Promozione Lazio nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il totale pagamento di € 1.500,00 come da scrittura privata sottoscritta con la società in data 28.11.2012.

Tale scrittura prevedeva un pagamento complessivo di € 1.500,00 diviso in cinque scadenze da € 300,00 a partire dal 31.12.2012 al 30.04.2013.

La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Comitato Regionale del Lazio della L.N.D. ha fornito la prova dell'avvenuto deposito del 05.12.2012 dell'accordo economico tra le parti riportante l'importo di € 1.500,00.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato che nei confronti dell'allenatore Neonona Luigino la Vis Sezze Setina nulla ha ritenuto di contro dedurre; che la richiesta dell'allenatore è pienamente legittima;

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Neonona Luigino contro la Vis Sezze, accoglie il ricorso.

Fa obbligo alla Vis Sezze Setina di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 1.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013 come emerge dal contratto regolarmente depositato. Sull'importo di € 1.500,00 vengono equitativamente calcolati € 30,00 per interessi. L'importo complessivo dovuto è pari ad € 1.530,00.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Rocco Antonio COTRONEO / A.C. VOGHERA

(33/34)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

Con ricorso del 07/08/2013 l'allenatore prof. Rocco Antonio Cotroneo ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore, presso la A.C. Voghera, partecipante al campionato di serie D per la stagione calcistica 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 03/10/2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di euro 6.000,00 (seimila/00) suddiviso in otto ratei di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) con scadenze mensili dal 31/10/2012 al 31/05/2013.

Con il ricorso in esame il sig. Cotroneo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Voghera di corrispondergli il residuo importo di euro 5250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) non avendo la Società provveduto a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico del 03/10/2012, sulla predetta somma chiede gli interessi di mora che si andranno ad accumulare al risanamento del danno e alle spese accessorie.

Il Dipartimento Interregionale LND su richiesta del 11/03/2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13/03/2014 ha comunicato che il deposito dell'accordo è stato effettuato il 08/10/2012. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11/12/2013, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.C. Voghera si è resa irreperibile in quanto ha cessato tutte le attività, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Voghera di corrispondere all'allenatore sig. Rocco Antonio Cotroneo la somma di euro 5.355,00 (cinquemilatrecentocinquantacinque/00) così determinata euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) importo residuo del premio tesseramento pattuito ed euro 105,00 (centocinque/00) per gli interessi legali calcolati.

L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Mario GIORDANO / ASD CAMOGLI AVEGNO G.PARADISO

(34/34)

ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Roberto SANTANIELLO

L'allenatore dilettante Mario GIORDANO,in data 6 agosto u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'A.S.D. CAMOGLI AVEGNO G.PARADISO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all.Salvatore BRUCCULERI / A.S.D. RIBERA 1954

(36/34)

ARBITRI: Mariano SILVELLO e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 13 agosto 2013, l'allenatore dilettante sig. Salvatore Brucculeri ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra dell'ASD Ribera 1954, compagine militante al campionato di serie D per la stagione sportiva 2012/2013.

Il ricorrente precisava che con regolare scrittura privata, datata il 12/10/2012, sottoscritta dalle parti e regolarmente depositata presso il Comitato di competenza, la società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di euro 7.500,00 suddiviso in 9 rate uguali da 833,33 euro cadauna.

Premesso quanto sopra, lo scrivente lamenta il mancato pagamento di tutte le rate concordate, e chiede a codesto Collegio Arbitrale di far obbligo alla società ASD Ribera 1954 al risarcimento della somma di euro 7.500,00 oltre agli interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Con raccomandata del 11 dicembre 2013 il Segretario del Collegio invitava la società a fornire le proprie controdeduzioni.

Presa visione degli atti pervenuti e in considerazione che la società nulla ha controdedotto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Salvatore Brucculeri e fa obbligo alla società ASD Ribera 1954, al pagamento della somma di euro 7.500,00 quale premio di tesseramento mancante oltre ad euro 80,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di euro 7.580,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Rocco STIFANI / ASD LUDO MIGGIANO

(37/34)

ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Guglielmo SCARLATO

L'allenatore dilettante Rocco STIFANI, in data 17 agosto u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'A.S.D. LUDO MIGGIANO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Grazia TRENTIN / USD CF REAL BARDOLINO

(38/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 19/08/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Grazia TRENTIN, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché le venisse riconosciuto da parte della U.S.D. C.F. Real Bardolino il pagamento della somma di € 5.000,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, € 50,00 per spese postali/telefonate per un totale di € 5.050,00, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per l'attività di allenatore della prima squadra della sopracitata società.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 16/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la U.S.D. C.F. Real Bardolino, partecipante al Campionato Nazionale Serie A/2 del Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, si era impegnata a corrisponderle un compenso annuo di €. 5.000,00, senza indicazioni di modalità di pagamento.

L'allenatore ha, ancora, allegato copia della raccomandata del 24/11/2012, con la quale ha comunicato alla società U.S.D. C.F. Real Bardolino di aver preso atto della decisione di esonero dalla conduzione tecnica della prima squadra e la sua volontà di restare a disposizione della stessa così come stabilito in contratto. Inoltre, ha allegato copia della lettera raccomandata a/r, indirizzata al Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, con la quale ha trasmesso l'accordo economico sottoscritto con la sopracitata società per il relativo deposito, nonché una ricca corrispondenza avuta con la U.S.D. C.F. Real Bardolino con la quale vengono richiesti i pagamenti delle mensilità scadute e riferite all'accordo economico in essere e la lettera dell'8/03/2013, con la quale il Presidente Marcello Battistoli nel rappresentare le difficoltà che sta vivendo il sodalizio, riconosce il debito nei confronti dell'allenatore e comunica che sarà aperto un finanziamento per saldare tutte le pendenze.

Rilevante è la risposta affermativa alla richiesta inviata dalla ricorrente alla Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere conferma del suo tesseramento come allenatore Responsabile della Prima Squadra della U.S.D. C.F. Real Bardolino, ciò anche in considerazione che sul contratto è stato riportato la parola "allenatore" al posto di "calciatrice".

Il Dipartimento Calcio Femminile della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun accordo economico è stato depositato presso il Dipartimento.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'11/12/2013, ha invitato la U.S.D. C.F. Real Bardolino alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta nulla ha contro dedotto.

Il Collegio Arbitrale preso atto della documentazione allegati in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Grazia Trentin è meritevole di parziale accoglimento.

Pertanto, alla ricorrente Trentin Grazia spettano € 5.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 56,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.056,00, mentre nulla spetta circa le spese postali/telefoniche.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. C.F. Real Bardolino di corrispondere all'allenatore Trentin Grazia la somma di €. 5.000,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 56,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 5.056,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Decide, altresì, di rimettere gli atti della presente vertenza alla Procura Federale per il mancato deposito da parte dell'allenatore del contratto presso il Dipartimento Calcio Femminile della Lnd.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Domenico POLSELLI / SSD HERMADA

(39/34)

ARBITRI:sigg. Mauro DALL'AGLIO e Roberto SANTANIELLO

L'allenatore dilettante Domenico POLSELLI, in data 27 agosto u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la S.S.D. HERMADA di avviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.